



# CITTÀ DI PARABIAGO

Città metropolitana di Milano

## CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera n. 4**

**Del 22-02-2021**

**Classificazione:**

**Categoria 01**

**Classe 06**

**Fascicolo 11**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione ordinaria di prima convocazione Seduta pubblica

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 20:35, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale come da avvisi scritti consegnati ai consiglieri per mezzo di mail. La convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio a norma di legge.

I consiglieri assegnati ed in carica sono:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
CUCCHI RAFFAELE	X			SCALVINI DIEGO	X		
ZERBINI STEFANIA	X			RE VALENTINA	X		
BONGINI MANUEL	X			MEZZENA ROBERTO	X		
RAIMONDI BRUNO MIGUEL	X			SCOCOZZA LUCA	X		
SLAVAZZA MARIA ENRICA	X			POLITO GIULIANO	X		
RAIMONDI CARLO	X			NEBULONI ADRIANA	X		
VENTURINI ORNELLA	X			NEBULONI GIORGIO	X		
GHIANI ALESSANDRA	X			RANCILIO GIULIANO	X		
CROCE ELISABETTA	X						

PRESENTI: N. 17

ASSENTI: N. 0

I suddetti componenti partecipano alla seduta, parti in presenza e parti in videoconferenza, secondo le disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio comunale con proprio atto del 22 febbraio 2021, prot. n. 5326.

Il Segretario Generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati, accerta da remoto, a video, la presenza dei Consiglieri comunali, sia di quelli connessi da remoto (Stefania Zerbini, Valentina Re, Bruno Miguel Raimondi, Luca Scocozza, Ornella Venturini, Giorgio Nebuloni e Alessandra Ghiani) sia di quelli in presenza presso la sede comunale, visibili al Segretario Generale e ai consiglieri connessi da remoto mediante ripresa audiovideo dei consiglieri stessi.

La sig.ra Adriana Nebuloni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

## **COMUNE DI PARABIAGO**

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 22.2.2021 - ORE 20.35  
PRODC N. 2/2021

### **DELIBERAZIONE N. 4**

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU - ANNO 2021.**

Consiglieri presenti in aula e in videoconferenza n. 17 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica.

Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, signori: Luca Ferrario, Elisa Lonati, Barbara Benedettelli, Dario Quietì, Mario Almici.

La trattazione e discussione oggetto della presente deliberazione ha avuto luogo nell'ambito della trattazione della precedente deliberazione n. 3, assunta in data odierna. Per gli interventi si rimanda alla trascrizione integrale degli stessi come allegati alla deliberazione suddetta.

Quindi,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITO** l'assessore al bilancio ed alla fiscalità locale;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 il quale recita "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 che stabilisce che "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione*";
- L'art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL che statuisce che "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

**DATO ATTO** che Con Decreto Legge n. 34/2020 (art. 106, comma 3 bis) il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito dal 31.12.2020 al 31.01.2021

**RILEVATO** che il D.M. del 13/01/2021 dispone una nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, infatti lo stesso viene ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**DATO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**RICHIAMATO** il comma 749 che statuisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**DATO ATTO** che il prospetto di cui al comma 757 non è ancora disponibile sul sito del federalismo fiscale, pertanto verrà prodotto successivamente ed eventualmente sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**RILEVATO** che tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, sarà consentito elaborare il prospetto in questione;

**DATO ATTO** che ad oggi non è stata ancora emanato nessun decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non è stato ancora predisposto sul sito del federalismo fiscale nessun tipo di prospetto pertanto in mancanza di ulteriori chiarimenti si procederà alla sola pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**RITENUTO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 dovrà essere la seguente:

<b>TIPO DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA 2020</b>	<b>ALIQUOTA 2021</b>
Abitazione principale di lusso Categorie A/1 - A/8 - A/9	5,5 per mille	5,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille	1,0 per mille

"Beni Merce"	1,5 per mille	1,5 per mille
Terreni Agricoli	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,6 per mille	10,6 per mille
Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1	10,6 per mille	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille	10,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille	10,6 per mille

**DATO ATTO** che il versamento della **"Nuova" IMU** sarà effettuato, per l'anno 2021, in n. **due** rate, aventi le seguenti scadenze:

- **rata 1: 16 giugno 2021**
- **rata 2: 16 dicembre 2021**

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**CONDIDERATO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che il documento è stato presentato alla competente Commissione Consiliare;

**VISTI** i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Ornella Venturini, Alessandra Ghiani, Giorgio Nebuloni, Giuliano Rancilio, Elisabetta Croce), resi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri comunali presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della "nuova IMU" per l'anno **2021**;

<b>TIPO DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUTA 2021</b>
Abitazione principale di lusso Categorie A/1 - A/8 - A/9	5,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
"Beni Merce"	1,5 per mille
Terreni Agricoli	10,6 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,6 per mille
Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille

- 3) Di approvare per l'annualità 2021, della detrazione prevista dal comma 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00 (unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo).
- 4) Di approvare le citate aliquote senza operare riduzioni, agevolazioni ed assimilazioni all'abitazione principale, ad eccezione di quella prevista per le unità immobiliari e pertinenze annesse, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

5) Di prendere atto che il versamento della "nuova" IMU sarà effettuato, per l'anno 2021, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: **16 giugno 2021**
- rata 2: **16 dicembre 2021**

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2021**;

7) Di dare atto che l'importo relativo al tributo verrà accertato con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, nell'anno 2021, imputandolo come segue:

- esercizio 2021 al titolo n. 1 tipologia n. 101 categoria n. 76 codice di bilancio riferimento procedura n. E 1.01.01.76.001 (ex cap. 60/0);

8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

9) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Ornella Venturini, Alessandra Ghiani, Giorgio Nebuloni, Giuliano Rancilio, Elisabetta Croce), resi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri comunali presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.



Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22-02-2021

\*\*\*\*\*

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

IL PRESIDENTE  
(Adriana Nebuloni)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr.ssa Pierluisa Vimercati)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 05-03-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr.ssa Pierluisa Vimercati)

---

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr.ssa Pierluisa Vimercati)